



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

L'ORGANISMO INTERMEDIO

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22-06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l’art. 3 che prevede, tra l’altro, l’avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, che, in particolare, all’art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie”; **VISTO** il comma 3 dell’art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; tra cui la “Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti” (già Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione);

VISTO l’art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell’art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 90, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale per



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, decorrente dal 01 gennaio 2025 per la durata di tre anni;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 3-bis, il quale prevede che anche agli stranieri vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo si applichi sulla base del 'Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani', di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria e integrazione sociale;

VISTA la legge 29 ottobre 2016 n.199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" che è volta a contrastare il fenomeno criminale del caporalato e ad introdurre nuove forme di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;

VISTO altresì l'articolo 4-bis del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

VISTA la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2016/C 202/02);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

VISTA la Decisione C(2010) 48 del 26 Novembre 2009;

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 recante "Determinazione – Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo e alle cooperative sociali";

VISTO il Decreto Legislativo il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;

VISTO che non sussistono, allo stato attuale, procedure di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE in materia di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato;

VISTO il Programma Nazionale FAMI 2021/2027, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8754 final del 25.11.2022 ed il "Documento metodologico del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma Nazionale del FAMI 2021-2027" che contiene l'elenco degli indicatori di output e di risultato del Programma Nazionale del FAMI e ss.mm.ii.;

VISTO l'obiettivo specifico n. 2 "Migrazione legale e integrazione" del Programma Nazionale suddetto, le cui attività sono descritte alla sezione 2.2, che riporta, tra gli altri, i seguenti interventi: e) supporto al



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

miglioramento della governance multi-livello per l'integrazione dei migranti; f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato; g) Inserimento socio lavorativo di fasce vulnerabili di migranti; h) Valorizzazione, messa in trasparenza e sviluppo delle competenze, realizzazione individuale, socializzazione e partecipazione; i) Promozione della partecipazione e dell'inclusione sociale e lavorativa delle donne migranti; j) Promozione della partecipazione attiva dei cittadini migranti alla vita economica, sociale e culturale (intervento di competenza concorrente con Autorità di gestione); p) Misure pre-partenza e percorsi di orientamento, formazione, informazione nei Paesi di origine; q) Promozione dei canali legali di ingresso regolare in Italia;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO l'articolo 71, paragrafo 3 del suddetto Regolamento con cui l'Autorità di gestione può individuare uno o più Organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;

VISTA la Convenzione "Per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione delle attività nell'ambito del Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027" sottoscritta in data 29.12.2022, che disciplina i rapporti tra l'AdG del Programma Nazionale 2021IT65AMPR001 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Direzione generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti) in qualità di Organismo Intermedio per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Sez. 2.2 "Migrazione legale e Integrazione" del Programma Nazionale (art. 3 Regolamento (UE) n. 2021/1147);

VISTO altresì il successivo articolo 6 della medesima Convenzione, con il quale sono attribuite all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie per il periodo 2021-2027 per un importo totale di € 160.000.000,00 (euro centosessantamila/00) per l'attuazione degli interventi di cui alla Programmazione Esecutiva - Obiettivo Specifico 2 PN FAMI;

VISTO l'Addendum alla Convenzione del 29 dicembre 2022, sottoscritto in data 27.05.2024 con il quale la dotazione finanziaria assegnata all'OI è stata aumentata per un importo pari a € 80.000,00 (euro ottantamila/00) a valere sull'Assistenza tecnica del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, per la partecipazione ad eventi e seminari relativi all'attuazione dei progetti e del Programma Nazionale e lo delle verifiche in loco e per attività di monitoraggio degli interventi finanziati;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del FAMI 2021-2027;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo del FAMI 2021-2027 (SI.GE.CO) adottato dall'Organismo intermedio, trasmesso all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Audit del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 in data 04.08.2023 e ss.mm.ii.;



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

VISTO che il Tavolo interministeriale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito con il Decreto-legge del 23 ottobre 2018 n. 119, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, è stato prorogato sino al 3 settembre 2025, con il Decreto Interministeriale del 17 giugno 2022;

VISTO che il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato in agricoltura approvato dal suddetto Tavolo prevede, tra le azioni prioritarie, la promozione del lavoro dignitoso e della cultura della legalità in tutti i settori;

VISTE le Linee-guida nazionali per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura, approvate il 7 ottobre 2021 dalla Conferenza Unificata, in attuazione del suddetto Piano, impegnano lo Stato, le Regioni, Province Autonome e enti locali al loro recepimento e forniscono indicazioni per la promozione di meccanismi territoriali di *referral*;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto Ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022 ha adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023 – 2025 (aggiornato con D.M. n. 58 del 6 aprile 2023) e in data 28 giugno 2023 si è insediato il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso, con funzioni di coordinamento e monitoraggio del Piano;

CONSIDERATO che la Legge 12 luglio 2024, n. 101 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63) ha istituito il "Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura" quale strumento di condivisione delle informazioni tra le Amministrazioni statali e le Regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Il Sistema verrà alimentato con dati del Ministero del lavoro, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT;

CONSIDERATO inoltre che il Capo II del decreto-legge n. 145/24, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187, all'art. 5 ha previsto l'introduzione di un "permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 18-ter del Testo Unico per l'Immigrazione) che viene rilasciato dal Questore con immediatezza, su impulso della Procura della Repubblica o a seguito del ricevimento di parere da parte dell'Ispettorato del Lavoro;

CONSIDERATO che lo stesso DL 145/2024 ha stabilito che i cittadini stranieri cui viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto dal nuovo articolo 18-ter, possano beneficiare di misure di assistenza finalizzate, attraverso programmi personalizzati, alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, elaborati in coerenza con Le Linee guida per l'identificazione, protezione e assistenza per le vittime di sfruttamento lavorativo approvate in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2021;

CONSIDERATO che, in coerenza con le azioni prioritarie del Piano Caporalato, la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti ha promosso, a partire dal 2023, il progetto "Common Ground", finanziato a valere sul PON Inclusione 2014-20 e sul PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 per un ammontare complessivo pari a 20.250.000,00 €, attuato dalla Regione Piemonte in partenariato con le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Veneto per la realizzazione di interventi integrati e personalizzati di orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro e inclusione



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

di potenziali vittime e vittime di sfruttamento lavorativo e di azioni di potenziamento e di qualificazione degli enti pubblici e privati appartenenti alle reti attivate nelle Regioni coinvolte, a copertura di tutti i settori economici;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti, riconoscendo le competenze e l'esperienza che la Regione Piemonte ha maturato nell'esercizio e nel coordinamento delle azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime previste dal progetto "Common Ground", individua nello stesso Ente un attore strategico fondamentale per proseguire l'azione di definizione di un sistema a trazione pubblica di contrasto allo sfruttamento lavorativo dei Cittadini di Paesi Terzi nelle Regioni del Centro e del Nord Italia;

CONSIDERATO che il Sistema di gestione e controllo dell'Organismo Intermedio prevede, tra le regole per la selezione dei progetti da finanziare nell'ambito del programma, la possibilità di ricorrere a procedura di selezione diretta tramite un invito ad-hoc ad Amministrazioni centrali, Enti Pubblici, eventuali Enti Pubblici in forma societaria e Organismi Internazionali e Intergovernativi, Agenzie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed enti in house in virtù di riserve normative o esclusive e consolidate competenze connesse alla realizzazione di specifiche azioni nell'ambito del Fondo, al fine di realizzare tipologie di intervento coordinate e integrate attraverso l'individuazione di modelli standardizzati;

CONSIDERATO che le competenze istituzionali e le esperienze maturate dalla Regione Piemonte permettono il ricorso a tale modalità di selezione, così come descritta dal SI.GE.CO;

VISTO che la Regione Piemonte in data 12/03/2025 ha trasmesso una comunicazione di disponibilità delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Piemonte e Veneto alla prosecuzione delle attività del progetto "Common Ground", confermando altresì la disponibilità della stessa Regione Piemonte a continuare a svolgere il ruolo di Capofila e che ha ulteriormente confermato la propria disponibilità con nota prot. n. 3401 del 29/07/2025, anche a fronte della risposta negativa dell'OI in merito alla richiesta di aumentare al 50% la quota dell'anticipo;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle nuove disposizioni normative, dare continuità e rafforzare gli interventi sopra richiamati, attraverso la prosecuzione e lo sviluppo di azioni coerenti anche nel periodo di programmazione 2021-2027 a valere sul Programma Nazionale FAMI, che prevede la realizzazione, con riferimento alla Misura di attuazione 2.d - Ambito di applicazione 2.h), Intervento f), di azioni per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, la cui attuazione è stata delegata all'Organismo intermedio;

VISTO l'invito ad hoc del 1 agosto 2025 volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e una durata non superiore a 36 mesi;

DECRETA



Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027

Per le ragioni in premessa indicate, è adottato l'allegato Invito ad hoc volto alla presentazione di una proposta progettuale finanziata a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027 – Obiettivo Specifico 2 Migrazione legale e Integrazione, Misura di attuazione 2.d Ambito di applicazione 2.h), Intervento 2.f) Prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, per un importo pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).

La procedura sarà esperita dalla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Pignalosa, funzionario della Divisione III della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sui siti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, data della firma digitale

L'ORGANISMO INTERMEDIO

Dott.ssa Stefania Congia